

11383

**Messaggio
del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente
un disegno di legge federale su prestazioni assistenziali agli
Svizzeri all'estero**

(Del 6 settembre 1972)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporvi un disegno di legge federale sull'assistenza degli Svizzeri all'estero,

1 Cenni generali

Secondo l'articolo 45^{bis} della Costituzione federale, la Confederazione può, considerando le condizioni particolari degli Svizzeri dell'estero, dare le disposizioni necessarie a disciplinare i loro diritti e doveri, segnatamente circa l'esercizio dei diritti politici, l'adempimento dell'obbligo militare e l'assistenza. Al fine di migliorare lo statuto degli Svizzeri all'estero per quanto concerne quest'ultimo dominio, il disegno allegato prevede che la Confederazione dovrà assumere — con alcune restrizioni — la loro assistenza. Tutte le spese di assistenza che la Svizzera, in virtù di una convenzione d'assistenza, dovrà rimborsare ad un altro Stato, saranno ancora assunte dai Cantoni d'origine. Incomberà all'autorità competente secondo il diritto cantonale prestare cure ed assistenza agli Svizzeri all'estero rimpatriati. La Confederazione rimborserà tuttavia ai Cantoni eventuali spese assistenziali per i primi tre mesi, a condizione che l'indigente abbia risieduto all'estero per almeno tre anni. Questa regolamentazione dovrà permettere di evitare quelle ineguaglianze di trattamento tanto criticate negli ultimi anni nell'assistenza degli Svizzeri all'estero indigenti e agevolare una celere trattazione delle domande d'assistenza.



2 Condizioni iniziali

Secondo un'indagine compiuta dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere, alla fine del 1971 vivevano all'estero 313 709 cittadini Svizzeri immatricolati, di cui 150 522 con doppia cittadinanza. Essi erano suddivisi in 140 Stati. Benchè le condizioni di vita, in questi ultimi anni, si siano migliorate in diversi Paesi e lo sviluppo delle assicurazioni sociali abbia ingenerato non poche facilitazioni ai nostri compatrioti, non dobbiamo dimenticare che, per diversi motivi, alcuni di essi si trovano in situazioni ancora critiche e devono avvalersi dell'aiuto della collettività.

Secondo il diritto delle genti, non esiste alcun obbligo di soccorrere gli stranieri. Uno Stato estero, salvo che non si sia espressamente obbligato a farlo, non è tenuto ad accordare prestazioni assistenziali a Svizzeri indigenti che si trovano sul suo territorio. Secondo il diritto delle genti, neppure lo Stato d'origine ha un obbligo generale di assistere i propri cittadini emigrati. Convenzioni di domicilio o speciali convenzioni d'assistenza, concluse dalla Svizzera con i Paesi vicini, prevedono per i cittadini d'ambidue le parti un' eguaglianza di trattamento più o meno limitata nel tempo e riferentesi alle persone beneficiarie. Convenzioni d'assistenza propriamente dette hanno potuto essere concluse finora solo con la Francia e la Repubblica federale di Germania. Stando a quest'ultime, il Paese di residenza deve, in caso di bisogno, assistere gli stranieri dimoranti sul suo territorio come fossero propri cittadini. Le spese di assistenza sono a carico del Paese di residenza per un tempo determinato, di regola per 30 giorni, ma le spese ulteriori devono essere compensate dal Paese d'origine.

Secondo l'ordinamento giuridico svizzero, l'assistenza pubblica è di competenza cantonale. Dopo la prima guerra mondiale, la Confederazione ha fornito importanti prestazioni a Svizzeri all'estero, colpiti da avvenimenti bellici o da disordini politici. Queste prestazioni non sono però mai state un'assistenza nel senso usuale del termine. Si è trattato piuttosto di provvedimenti costruttivi per sovvenire ai bisogni di persone private dei loro mezzi di esistenza per effetto di circostanze straordinarie. L'opera di soccorso basata sul decreto federale del 13 giugno 1957 concernente un aiuto straordinario agli Svizzeri all'estero e rimpatriati vittime della guerra dal 1939 al 1945 (RU 1957 1005), è stata per altro sostanzialmente ultimata. Il pagamento delle rendite e prestazioni complete accordate in virtù di questo decreto federale da una commissione speciale, è garantito dal capitale di copertura. Per quanto concerne poi i nostri compatrioti all'estero che si trovano in una situazione di bisogno in seguito ai recenti avvenimenti bellici o alle recenti misure coercitive generali di carattere politico, e che devono per questo fatto abbandonare la loro patria d'adozione, la Confederazione può accordare un aiuto temporaneo. I crediti necessari sono stanziati nel preventivo della Confederazione. Ma non è che quest'ultima adempia tali compiti in virtù di un obbligo giuridico sancito dalla

Costituzione; essa esplica tali funzioni solo per tener conto della difficile situazione degli interessati. Il suo aiuto è inteso ad evitare che gli Svizzeri all'estero bisognosi, i quali in circostanze normali avrebbero potuto servirsi delle loro proprie risorse, debbano percorrere la via dolorosa del ricorso all'assistenza pubblica. In questi ultimi anni il numero degli Svizzeri all'estero che hanno abbisognato di tale assistenza è fortemente diminuito.

Da questo aiuto straordinario si distingue l'assistenza ordinaria degli Svizzeri all'estero. Come l'abbiamo già rilevato, Cantoni e Comuni, benchè secondo il diritto delle genti non siano tenuti ad assistere gli Svizzeri all'estero, si vedono costantemente indotti ad accordare un sostegno finanziario ai compatrioti caduti nel bisogno per differenti motivi, come l'età, la malattia, le crisi economiche, la disoccupazione, ecc. oppure a offrir loro la possibilità di rimpatriare. Per ragioni umanitarie, i nostri connazionali emigrati, se non possono ottenere l'aiuto essenziale nè dallo Stato di residenza, nè da parte di privati, devono essere assistiti dalla loro Patria d'origine.

L'enumerazione delle possibilità di aiuto offerte ai nostri compatrioti all'estero sarebbe incompleta se non si menzionassero le istituzioni sociali svizzere private (associazioni di soccorso, ricoveri, ospedali) che assistono a loro spese gli Svizzeri all'estero. Il loro numero può essere valutato a più di 150. Beneficiano dell'aiuto di tali istituzioni soprattutto gli indigenti per ragioni d'età o di malattia e appartenenti alle comunità in parola, ma eziandio Svizzeri di passaggio. I mezzi necessari sono forniti per lo più dagli stessi Svizzeri all'estero. Essi provengono inoltre da donazioni, legati, ecc. La Confederazione e i Cantoni accordano, a richiesta, sussidi annuali alle istituzioni svizzere che albergano o assistono gli Svizzeri all'estero bisognosi d'aiuto. Presentemente, l'amministrazione federale dispone a tal fine di un credito annuo di 85 000 franchi. Quanto alle prestazioni cantonali, esse si sono elevate, nel 1971, a 63 900 franchi. Nel 1971, 57 istituzioni di questo genere hanno ricevuto un contributo dai poteri pubblici.

Occorre ancora citare, come opera di autosoccorso, il «Fondo di solidarietà degli Svizzeri all'estero», con attualmente 13 671 soci, il quale si propone di raggruppare gli Svizzeri all'estero in una cooperativa di comune soccorso che intervenga in caso di perdita dei mezzi di esistenza risultante dalla guerra, da disordini, oppure da misure coercitive generali di carattere politico. Sino alla fine del maggio 1971, il Fondo ha accordato a 363 soci indennità forfetarie regolamentari per complessivi 3,980 milioni di franchi. La cooperativa può accumulare il proprio capitale sociale per mezzo di prestazioni statutarie e volontarie dei soci e per mezzo di contributi di terzi. Con decreto federale del 22 giugno 1962, la Confederazione ha accordato una garanzia sussidiaria al Fondo di solidarietà. Tale garanzia fu messa a profitto con 1,084 milioni di franchi. Il Fondo di solidarietà ha rimborsato finora 284 000 franchi. La somma garantita dalla Confederazione ammonta pertanto ad ancora 800 000 franchi.

21 Genesi del progetto

L'assistenza degli Svizzeri all'estero da parte dei Cantoni e dei Comuni offre spesso inconvenienti poichè i beneficiari sono trattati differentemente da Cantone a Cantone. Non è raro che due membri della medesima comunità svizzera all'estero ricevano soccorsi calcolati diversamente in ragione del luogo di origine. Tali disparità di trattamento è considerata ingiusta dai nostri compatrioti all'estero i quali, prima di tutto, si sentono Svizzeri e soltanto di poi cittadini di un Cantone o di un Comune determinato. Benchè la Divisione federale della polizia, che serve da intermediario per la concessione di aiuti a persone domiciliate fuori della Svizzera, si sforzi di attenuare queste differenze, le stesse non possono essere evitate completamente in ragione della struttura dell'assistenza cantonale e perchè i Cantoni non possono essere obbligati a versare contributi all'estero.

Già prima della seconda guerra mondiale, ma soprattutto nel periodo del dopoguerra, si è reclamato un più energico intervento della Confederazione quanto all'assistenza degli Svizzeri all'estero. La mozione Moeckli del 1956, trasformata in postulato, domandava alla Confederazione di concedere contributi finanziari per estendere l'applicazione del concordato sull'assistenza a domicilio. Nella sua risposta, il Consiglio federale dimostrava che la soluzione preconizzata non era un mezzo adeguato per potenziare il concordato. Tuttavia, riprendendo un'idea invalsa presso talune autorità cantonali, dichiarava che, se i Cantoni ricercavano un alleggerimento finanziario, era più indicato che la Confederazione assumesse l'assistenza dei cittadini svizzeri all'estero.

Il 20 settembre 1957, la Conferenza dei direttori cantonali dell'assistenza pubblica chiedeva al Consiglio federale di far sì che la Confederazione assumesse in futuro l'assistenza degli Svizzeri all'estero. Anche i rappresentanti delle società svizzere all'estero rilevavano ripetutamente l'auspicabilità di unificare i principi fondamentali dell'assistenza in parola. Tuttavia, la Confederazione non disponeva allora della necessaria base legale.

Il 16 ottobre 1966, il popolo e i Cantoni approvavano il nuovo articolo 45^{bis} della Costituzione federale. La Confederazione era così in grado di disciplinare l'assistenza degli Svizzeri all'estero. Ci riferiamo, quanto ai dettagli, al messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale del 2 luglio 1965 per un complemento della Costituzione federale con un articolo 45^{bis} concernente gli Svizzeri all'estero (FF 1965 II 405).

Il 28 agosto 1967, la Conferenza dei direttori cantonali dell'assistenza pubblica domandava nuovamente al Consiglio federale che la Confederazione si incaricasse dell'assistenza degli Svizzeri all'estero. Essa faceva rilevare che questa iniziativa cantonale non era dettata innanzitutto da considerazioni finanziarie, ma dalla premura di vedere trattati in modo uniforme i casi d'assistenza dei cittadini svizzeri all'estero. Sarebbe spesso impossi-

bile, per un Comune o per un Cantone di montagna, inviare somme considerevoli all'estero; ciò non creerebbe invece problemi per un Comune urbano d'una certa importanza. Il principio moderno che avrebbe trovato la sua realizzazione nel concordato sull'assistenza a domicilio, secondo cui l'apprezzamento d'un caso d'assistenza e la fissazione delle prestazioni devono fondarsi sulle condizioni esistenti nel luogo di domicilio, dovrebbe pure venir applicato ai nostri concittadini all'estero. Questo scopo potrebbe tuttavia essere conseguito solo se la Confederazione si incaricasse dell'assistenza degli Svizzeri all'estero.

In una richiesta indirizzata al Dipartimento politico federale in data 31 luglio 1968, la Commissione degli Svizzeri all'estero della Nuova Società Elvetica si pronunciò per l'assunzione da parte della Confederazione dell'assistenza degli Svizzeri all'estero. Essa propose di accordare una certa priorità a tale questione al momento dell'elaborazione delle leggi d'esecuzione dell'articolo 45^{bis} della Costituzione.

Il 12 agosto 1970, il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di costituire una commissione peritale incaricata di esaminare un avamprogetto di legge federale sull'assistenza degli Svizzeri all'estero, elaborato dalla Divisione federale della polizia. La commissione, presieduta dal dottor O. Schürch, direttore della Divisione federale della polizia, iniziò la sua attività il 16 settembre 1970. Facevano parte di questa commissione peritale i signori:

- D. Monnet, segretario generale del Dipartimento della previdenza sociale e delle assicurazioni del Cantone di Vaud, Losanna;
- J. Ph. Monnier, capo del Servizio cantonale dell'assistenza, Neuchâtel;
- avvocato M. Ney, direttore della Segreteria degli Svizzeri all'estero della Nuova Società Elvetica, Berna;
- dr. H. Richner, capo dell'Ufficio cantonale delle opere sociali, Aarau;
- dr. H. Schoch, segretario di direzione della Direzione delle opere sociali del Cantone di Zurigo, Zurigo;
- avvocato W. Thomet, capo del Servizio giuridico della Direzione delle opere sociali del Cantone di Berna, Berna;

e quali rappresentanti della Confederazione, i signori:

- dr. M. Leippert, Dipartimento politico federale;
- dr. Ch. Minger, Dipartimento federale delle finanze e delle dogane;
- avvocato H. Mumenthaler, }
- R. Binggeli } Divisione federale della polizia

La commissione peritale ha considerato assolto il mandato affidatole dopo otto sedute d'una giornata ciascuna.

22 Questioni di principio circa il nuovo disciplinamento

221 Assistenza da parte della Confederazione

Le differenze esistenti nel settore dell'assistenza richiedono una regolamentazione di diritto federale. Quest'ultima permetterà di tener equamente conto della situazione estremamente particolare dei nostri concittadini all'estero. L'eguaglianza davanti alla legge è un principio basilare del nostro ordinamento giuridico. Essa deve eziandio essere assicurata nei riguardi di cittadini che non sono affatto in grado di difendere i loro interessi e per i quali nessuno interviene efficacemente. Questa è la ragione per cui lo svizzero all'estero indigente dovrebbe ricevere l'aiuto necessario per poter vivere nel luogo di residenza, e non l'aiuto abitualmente accordato nel Cantone d'origine. Siccome i Cantoni non possono essere obbligati a pagare contributi assistenziali a persone dimoranti all'estero e sono liberi di stabilire l'ammontare delle loro prestazioni, una soluzione soddisfacente è possibile solo sul piano federale. Per contro, il desiderio di alleggerire gli oneri assistenziali dei Cantoni può avere, in quest'ordine di idee, un'importanza soltanto secondaria.

L'intervento della Confederazione si giustifica parimenti nel senso che la tutela degli interessi dei cittadini Svizzeri all'estero è un compito prettamente federale, di cui l'assistenza è ugualmente partecipe. Per altro, la Confederazione, se non dovesse emanare le norme necessarie a disciplinare l'assistenza degli Svizzeri all'estero, s'imbatterebbe in serie difficoltà qualora si trattasse di regolamentare l'assistenza con altri Stati. Anche ragioni d'ordine pratico militano per l'assunzione dell'assistenza degli Svizzeri all'estero da parte della Confederazione. Cantoni e Comuni devono attenersi ai rapporti delle rappresentanze svizzere o delle società degli Svizzeri all'estero per statuire circa le domande d'assistenza che saranno loro presentate. Tali rappresentanze sono però organi della Confederazione e le società sono loro strettamente legate. Più volte sono nate divergenze d'opinione tra le rappresentanze svizzere all'estero e i servizi cantonali d'assistenza quanto alla necessità o all'estensione dell'aiuto. È pertanto indispensabile che si unifichino regolamentazione applicabile e trattazione dei casi.

222 Onere dei Cantoni

Studiando le grandi linee delle disposizioni esecutive, d'obbligo chiedersi se la Confederazione debba assumere integralmente gli oneri di assistenza o se invece i Cantoni debbano pure parteciparvi. Si è pensato a una ripartizione delle spese, poichè in primo luogo non si tratta di sgravare i Cantoni ma di assicurare ai nostri compatrioti all'estero un aiuto determinato secondo criteri uniformi. Soluzione siffatta si urta però a difficoltà d'ordine giuridico e pratico. Da un parere giuridico della Divisione fede-

rale della giustizia si rileva per esempio che, in mancanza di un fondamento costituzionale, la Confederazione non può obbligare i Cantoni a partecipare alle spese di soccorso in favore degli Svizzeri all'estero. Un'altra soluzione sarebbe quella secondo cui i Cantoni si incaricherebbero volontariamente di assumere parte delle spese di assistenza, per esempio la metà. Ma se alcuni di essi non volessero accettare questo obbligo, lo scopo dell'aiuto federale, quello cioè di assistere in modo uniforme tutti i cittadini Svizzeri all'estero, non potrebbe essere conseguito. La stessa cosa si dica ove trattasi di una semplice legge circa la concessione di sussidi.

La soluzione conforme alla situazione giuridica e alle condizioni legali presenti consiste nel lasciare ai Cantoni gli obblighi loro incombenti in virtù delle convenzioni d'assistenza concluse con la Francia e la Repubblica federale di Germania. La Confederazione dovrebbe, da parte sua, assumere tutte le altre spese risultanti dall'assistenza degli Svizzeri all'estero, compresi certi contributi per l'integrazione dei cittadini rimpatriati.

223 *Campo d'applicazione della legge*

Inizialmente si pensava che la futura legge dovesse dare alla Confederazione la competenza ad aiutare non soltanto i compatrioti indigenti domiciliati all'estero, ma anche quelli ivi dimoranti temporaneamente, per esempio uomini d'affari, studenti e turisti che, per una ragione qualunque, venissero a trovarsi nel bisogno e si indirizzassero alla rappresentanza diplomatica o consolare più vicina. Siccome la commissione peritale manifestò certi dubbi quanto alla costituzionalità di una tale disposizione, la questione fu sottoposta alla Divisione federale della giustizia. Nel suo parere giuridico, quest'ultima è giunta alla conclusione che la nozione di «Svizzeri dell'estero» («Auslandschweizer» «Suisses de l'étranger»), comprende, a tenore dell'articolo 45^{bis} della Costituzione, soltanto i cittadini Svizzeri domiciliati all'estero, non quelli che vi dimorano temporaneamente. Tale definizione aveva precisamente dato luogo alla procedura d'appianamento delle divergenze al momento delle deliberazioni parlamentari sull'articolo 45^{bis} della Costituzione. Siccome la nuova legge può fondarsi soltanto su questo articolo costituzionale, e sarà parte integrante dello statuto degli Svizzeri all'estero, una disposizione prevedente prestazioni assistenziali d'urgenza a cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera e caduti nel bisogno durante un soggiorno temporaneo all'estero, non può essere accettata. Non si son potute trovare altre competenze legislative della Confederazione per garantire la costituzionalità di provvedimenti siffatti. Secondo il parere della Divisione federale della giustizia, l'articolo 102 numero 8 della Costituzione non entra in linea di conto, perchè l'Assemblea federale non può fondarsi, per emanare una legge o un decreto federale, su una competenza attribuita al Consiglio federale. Un riferimento all'articolo 85 numero 6 della Costituzione è parimenti escluso. Infatti, i soccorsi

d'urgenza concessi a Svizzeri soggiornanti temporaneamente all'estero non possono essere annoverati fra le «misure per la sicurezza esterna, pel mantenimento dell'indipendenza e neutralità della Svizzera»; questa disposizione non autorizzerebbe quindi l'Assemblea federale a regolare, a titolo duraturo, tali materie.

In queste condizioni ci si è dovuti restringere a proporre una regolamentazione applicabile unicamente all'aiuto destinato agli Svizzeri all'estero nel senso proprio del termine. Devono essere considerati Svizzeri all'estero a tenore della legge i cittadini Svizzeri domiciliati all'estero o ivi residenti da più di tre mesi. L'aiuto in favore di cittadini Svizzeri soggiornanti temporaneamente all'estero, cioè per non più di tre mesi, — il quale non è oggetto di alcuna disposizione legale — dovrebbe essere particolarmente disciplinato. Ci associamo al parere della commissione peritale secondo cui questa limitazione del campo d'applicazione non dà piena soddisfazione. Un'altra interpretazione della nozione di «Svizzero all'estero» non sarebbe però compatibile con il testo dell'articolo 45^{bis} della Costituzione nè con il significato che gli fu dato durante i lavori parlamentari (vedi Boll. uff. 1966 CN, pag. 5, colonna di sinistra, 137; CSt pag. 13-14, 55-56).

23 Procedura di consultazione

Il 31 gennaio 1972, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha inviato in procedura di consultazione un disegno preliminare di legge federale sull'assistenza agli Svizzeri all'estero, corredato di un rapporto completo, ai governi cantonali, al Dipartimento politico federale, per trasmissione alle rappresentanze diplomatiche svizzere, alla Commissione degli Svizzeri all'estero della Nuova Società Elvetica come anche a una serie di organizzazioni particolarmente interessate. In totale ci si è rivolti a 32 enti e tutti hanno praticamente risposto. Menzioniamo in particolare i rapporti di 24 Cantoni.

L'esito della procedura di consultazione può essere così riassunto: L'assunzione dell'assistenza da parte della Confederazione è in genere auspicata. Nel complesso, il disegno è stato ritenuto ben equilibrato, facilmente comprensibile e progressista. Due punti tuttavia hanno dato adito ad alcune divergenze d'opinioni e a qualche critica vivace: gli oneri finanziari dei Cantoni (art. 1 cpv. 2) e il campo d'applicazione della legge (art. 2).

Parecchi Cantoni, come Berna, Lucerna, Friburgo, Vallese e Neuchâtel hanno chiesto che la Confederazione assuma anche le spese che, in virtù delle due convenzioni d'assistenza con la Francia e la Repubblica federale di Germania, devono essere pagate in favore degli Svizzeri residenti in detti Paesi. La soluzione proposta danneggia i Cantoni d'emigrazione finanziariamente deboli, i quali devono prestare aiuto a relativamente molti

Svizzeri in Francia e in Germania. Inoltre, disciplinamento siffatto implicherebbe che, per gli Svizzeri in Francia, molto spesso, oltre al Cantone d'origine, anche la Confederazione sarebbe chiamata a dare il suo appoggio. Tale ambivalenza dovrebbe però essere evitata. L'articolo 45^{bis} della Costituzione federale autorizza la Confederazione a disciplinare il complesso dell'aiuto agli Svizzeri all'estero nonché ad assumerne le spese. Il «Groupement Romand des institutions d'assistance publique et privée» ha fatto per altro valere che l'articolo 45^{bis} suddetto non contiene alcuna disposizione che vincoli i Cantoni a partecipare alle spese d'assistenza per gli Svizzeri all'estero. La Commissione per gli Svizzeri all'estero si è schierata in favore di un'assunzione integrale delle spese da parte della Confederazione. La Conferenza svizzera per l'assistenza pubblica ha auspicato parimente un disciplinamento di tal genere affermando tuttavia che la soluzione proposta sarebbe stata un felice compromesso. La maggioranza dei Cantoni e delle organizzazioni consultate ha approvato esplicitamente o tacitamente il disciplinamento previsto nell'articolo 1 capoverso 2.

I Cantoni di Neuchâtel e Ginevra, la Conferenza svizzera per l'assistenza pubblica e, segnatamente, le rappresentanze svizzere all'estero, hanno per altro criticato il fatto che la legge non può essere applicata ai cittadini Svizzeri caduti nel bisogno durante un soggiorno temporaneo all'estero. L'articolo 45^{bis} della Costituzione sarebbe infatti redatto in modo troppo restrittivo quanto all'ambito assistenziale. Il disciplinamento dell'assistenza soltanto per gli Svizzeri all'estero nel senso stretto del termine non sarebbe sufficiente. Accettando il nuovo articolo costituzionale 45^{bis}, popolo e Cantoni hanno voluto creare i fondamenti giuridici per un ordinamento globale dell'assistenza in favore di tutti gli Svizzeri all'estero e non solo in favore di quelli ivi domiciliati. Il disegno proposto non permetterebbe allora di conseguire quella tanta auspicata parità di trattamento di tutti gli Svizzeri all'estero. La stessa opinione è sostenuta dal «Groupement Romand». La Conferenza svizzera per l'assistenza pubblica ha riconosciuto per contro che l'articolo 2 del disegno creerà chiari rapporti. La stragrande maggioranza dei Cantoni e delle organizzazioni consultate si è pronunciata parimente in favore del disciplinamento proposto. Per quanto concerne l'aiuto agli Svizzeri residenti temporaneamente all'estero si è invece proposto uno speciale ordinamento a livello federale.

Infine, per singoli articoli, si sono proposte alcune modificazioni e alcuni complementi. La Conferenza svizzera per l'assistenza pubblica ha postulato per esempio che le decisioni della Divisione della polizia debbano essere motivate per scritto e provviste della menzione delle vie di ricorso. La restituzione di un aiuto finanziario ricevuto dopo il compimento del 20° anno di età dovrebbe per altro essere tralasciata. Alcuni Cantoni hanno proposto di portare a 15 anni il termine per chiedere la restituzione degli aiuti suddetti. Infine, il Canton San Gallo e la Conferenza

svizzera per l'assistenza pubblica hanno chiesto di rinunciare alla possibilità di impugnare le decisioni della Divisione della polizia presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia e, in sua vece, di ammettere il ricorso a una commissione indipendente dall'amministrazione.

Il Consiglio federale ha esaminato accuratamente tutte queste proposte e ne ha tenuto debitamente conto per l'elaborazione definitiva del disegno allegato. Alcuni suggerimenti saranno tuttavia presi in considerazione soltanto nell'ordinanza d'esecuzione.

3 Parte speciale

31 Linee fondamentali

Come già menzionato, il nuovo disciplinamento non si propone in primo luogo di sgravare finanziariamente i Cantoni dell'appoggio degli Svizzeri all'estero indigenti, bensì di garantire una parità di trattamento giuridica ai nostri concittadini all'estero, indipendentemente dalla loro cittadinanza cantonale. La soluzione proposta tien conto di questo obiettivo benché i Cantoni debbano ancora assumersi le spese d'assistenza dei loro cittadini in Francia e nella Repubblica federale di Germania in virtù delle convenzioni tuttora esistenti. Il principio ivi contenuto del «*traitement national*», secondo cui lo Stato di dimora deve determinare genere e portata dell'aiuto come per i suoi cittadini, esclude di per sé un trattamento differenziato dei nostri connazionali. Per altro, l'articolo 45^{bis} della Costituzione federale non obbliga la Confederazione ad assumere tutte le spese per assistere gli Svizzeri all'estero.

Il Consiglio federale avrebbe salutato con piacere anche un disciplinamento globale che avrebbe reso possibile un aiuto anche in favore degli Svizzeri temporaneamente assenti dal nostro Paese. Per i motivi costituzionali precedentemente accennati, questa richiesta, ancorchè desiderabile, non può essere soddisfatta. Il Consiglio federale si propone di colmare questa lacuna incaricando la Divisione della polizia di concedere a cittadini Svizzeri caduti nel bisogno durante un soggiorno all'estero anticipazioni rimborsabili e soggette a determinate condizioni. La Divisione della polizia dovrebbe provvedere all'incasso. La Confederazione risponderebbe per le somme irrecuperabili. I crediti necessari sarebbero iscritti annualmente nel preventivo della Confederazione e sottoposti all'approvazione parlamentare. Disciplinamento siffatto, che dovrà ancora essere studiato nei particolari, sarebbe concepito come completamento del regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero del 24 novembre 1967 (RU 1967 2033), emanato in virtù dell'articolo 102 numero 8 della Costituzione federale, il quale obbliga le rappresentanze svizzere ad aiutare gli Svizzeri transitanti che dovessero venire a trovarsi nel bisogno.

32 Le singole disposizioni

Titolo

La legge si propone avantutto di aiutare finanziariamente o di rimpatriare gli Svizzeri all'estero indigenti. Si è ritenuto pertanto opportuno di parlare di prestazioni assistenziali per gli Svizzeri all'estero. La designazione iniziariamente prevista di «legge federale sull'assistenza agli Svizzeri all'estero» comprendeva infatti anche provvedimenti e istituzioni assistenziali che in una legge da eseguirsi soprattutto all'estero non potrebbero essere invero disciplinati.

Capo 1: Campo d'applicazione

(Art. 1 a 4)

Questo capo contiene alcuni principi importanti. L'articolo 1 capoverso 1 statuisce l'obbligo della Confederazione di accordare prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero che si trovano in una situazione di bisogno. Il capoverso 2 di questo articolo prevede, a titolo d'eccezione, che le spese ripetibili da uno Stato in base ad una convenzione d'assistenza sono a carico dell'ente pubblico competente del Cantone d'origine. Trattasi delle vigenti convenzioni d'assistenza con la Francia e la Repubblica federale di Germania, che rimangono impregiudicate. Osserviamo a questo proposito che altre convenzioni d'assistenza fondate verosimilmente sul principio del rimborso reciproco delle spese non saranno più concluse. L'articolo 2 definisce la nozione di «Svizzero all'estero». La legge non è applicabile ai cittadini Svizzeri che si trovano temporaneamente all'estero (turisti, persone in viaggio d'affari o altre persone domiciliate in Svizzera). Si intende per «domicilio» il luogo dove la persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 a 26 CC). È considerato inoltre domicilio un soggiorno di più di tre mesi; il tempo da considerare è quello del soggiorno all'estero e non quello del soggiorno in un determinato Paese. L'immatricolazione non è determinante per l'acquisto del domicilio, lo è invece soltanto il soggiorno effettivo all'estero. Rinviamo inoltre al numero 31. La norma dell'articolo 3, secondo cui la Confederazione assume le spese d'assistenza per 3 mesi al massimo a contare dalla data del rimpatrio d'uno Svizzero all'estero, non costituisce solamente una concessione nei confronti delle autorità competenti secondo il diritto cantonale; essa si prefigge avantutto di facilitare la trasmissione dei casi all'autorità responsabile dell'assistenza in Svizzera. Per «ritorno» s'intende il rimpatrio definitivo. Viaggi in Svizzera per vacanze o soggiorni di cura non sono compresi. L'assunzione delle spese da parte della Confederazione è poi subordinata alla condizione che l'indigente abbia risieduto all'estero per almeno tre anni. Poco importa che lo Svizzero all'estero sia rimpatriato di sua

spontanea volontà o sotto la pressione delle circostanze. Durante questo termine trimestrale, la Confederazione riconosce non solo le spese effettive, ma anche tutte quelle fatte dal Cantone in favore dell'indigente, secondo i principi applicabili in materia d'aiuto sociale. Secondo il capoverso 2 dell'articolo 3, la disposizione non è applicabile alle persone che, al momento del ritorno in Svizzera, erano assistite a spese di un Cantone. Si tratta qui di casi previsti dalle convenzioni d'assistenza con la Francia e la Repubblica federale di Germania, per i quali il Cantone deve continuare a sopportare le spese, anche dopo il rimpatrio dell'indigente. Per altro, la Confederazione assumerà le spese durante i primi tre mesi di soggiorno in Svizzera anche qualora l'indigente non sia già stato assistito quando si trovava all'estero.

Secondo un principio generalmente riconosciuto, l'assistenza deve intervenire nel momento in cui una persona arrischia di cadere nel bisogno. L'articolo 4 capoverso 1 autorizza la Confederazione a prendere o a appoggiare provvedimenti per proteggere gli Svizzeri all'estero da un'indigenza imminente. Può trattarsi di un aiuto singolo, materiale o morale, oppure di provvedimenti di carattere generale, per esempio informazione circa i pericoli per la salute o per le condizioni materiali, protezione della madre e del fanciullo, educazione e istruzione della gioventù, proposte in considerazione di misure legali di rieducazione o di protezione d'intesa con l'autorità competente, consegna di vestiti, di derrate alimentari o medicinali. L'articolo 4 capoverso 2 non è un innovamento. La Confederazione ha già concesso finora sussidi a istituzioni svizzere, per esempio a società assistenziali, asili e ospedali.

Capo 2: Diritto all'assistenza

(Art. 5 a 7)

Il capo secondo determina a quali condizioni le prestazioni assistenziali possono essere concesse, negate o ritirate. Secondo l'articolo 5, prestazioni assistenziali sono concesse soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere altrimenti alla loro sussistenza. La legge non deve paralizzare la volontà d'una persona a disimpegnarsi da sola. Nessuno deve rinunciare alle proprie forze ed ai mezzi e alle possibilità offertigli aspettando che la collettività gli assicuri un'esistenza adeguata. Spetta agli organi d'assistenza esaminare, prima della concessione dell'aiuto, se il petente non sia in grado da sè di superare le difficoltà del momento, se abbia parenti che potrebbero venirgli in aiuto o se sia possibile ricorrere all'intervento d'altre istituzioni pubbliche o private. Fra quest'ultime si possono annoverare le assicurazioni sociali e l'assistenza del Paese di residenza. Se le circostanze lo esigono, l'aiuto necessario sarà concesso come anticipazione soggetta a restituzione o a cessione dei diritti verso terzi. Per i doppi cittadini

(art. 6) occorrerà esaminare quale sia la cittadinanza preponderante. La preminenza della cittadinanza svizzera deve essere apprezzata secondo le circostanze del caso. Il possesso di un passaporto svizzero non costituisce da sè prova sufficiente per la preponderanza della cittadinanza svizzera. L'ordinanza del Consiglio federale conterrà in merito più precise indicazioni. L'articolo 7 enumera i motivi che giustificano il rifiuto o la soppressione dell'assistenza. Questa disposizione si rivelerà probabilmente utile come misura preventiva, ma nella prassi sarà raramente applicata.

Capo 3: Prestazioni assistenziali

(Art. 8 a 12)

Le disposizioni di questo capo stabiliscono i limiti entro cui sono concesse le prestazioni assistenziali. Genere e entità dell'assistenza si determinano in principio secondo le esigenze di ogni singolo caso e, come l'articolo 8 lo dice espressamente, secondo le condizioni particolari dello Stato di residenza, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero ch'ivi risiede. Non ci si potrebbe quindi fondare soltanto sulla prassi svizzera. Il tenore di vita nel luogo di residenza è decisivo. L'aiuto deve permettere al beneficiario di condurre un'esistenza adeguata, secondo il significato dato in Svizzera a questo termine. L'articolo 8 capoverso 2 prevede che un aiuto supplementare da parte della Confederazione può essere concesso agli Svizzeri all'estero che ricevono prestazioni assistenziali dallo Stato di residenza a condizione che quest'ultime siano insufficienti secondo le concezioni svizzere. Ciò vale anche per gli Svizzeri all'estero in Francia e nella Repubblica federale di Germania. Secondo l'articolo 9, le prestazioni assistenziali possono essere vincolate a determinate condizioni ed oneri. In certi casi potrà trattarsi di prestazioni di garanzie. L'articolo 10 vieta di cedere o dare in pegno gli aiuti promessi. Con ciò si vuole impedire ai terzi di far valere eventuali pretese nei riguardi della Confederazione. Siccome lo Svizzero all'estero è sottomesso alla sovranità dello Stato in cui vive, le autorità svizzere non possono costringerlo a rimpatriare. Tuttavia, esse possono e devono cercare di far comprendere all'indigente che un suo ritorno sarebbe opportuno, qualora tale misura sia nel suo vero interesse o in quello della sua famiglia (art. 11). Considerazioni finanziarie non devono qui assumere importanza primordiale. Converrà rinunciare al rimpatrio, se ciò dovesse implicare conseguenze troppo rigorose per l'assistito o la sua famiglia (lunga dimora all'estero, separazione dai parenti). Il rimpatrio può essere facilitato col pagamento delle spese di viaggio. Se l'indigente rifiuta di rientrare in Svizzera, quand'anche ciò fosse nel suo stesso interesse o in quello dei suoi familiari, l'autorità può negargli il pagamento di sussidi all'estero. Le spese di viaggio sono pagate soltanto se vi è una necessità d'aiuto e se il rimpatrio è necessario per motivi assistenziali. La Divisione della

polizia informerà il Cantone competente dell'imminente rimpatrio. Le spese di sepoltura (art. 12) sono considerate come ultimo soccorso ad un indigente deceduto; esse sono assunte dalla Confederazione, «in quanto non vi provvedano i parenti o lo Stato di residenza». Per conveniente «sepoltura» si intende un'inumazione semplice oppure una cremazione come concepite in Svizzera. L'aiuto si estenderà alle spese necessarie a tal fine.

Capo 4: Prescrizioni procedurali

(Art. 13 a 18)

Gli articoli 13 a 18 regolano la procedura per l'ottenimento di una prestazione assistenziale, l'esame della richiesta e la decisione. Per quanto concerne la presentazione della richiesta, l'articolo 13 dispone solamente che l'indigente deve rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera dalla quale dipende. Egli lo può fare oralmente o per iscritto. Il richiedente o il suo rappresentante legale deve tuttavia, su richiesta della rappresentanza svizzera, compilare e firmare una domanda in tal senso. L'interessato può farsi rappresentare. Secondo l'articolo 14 capoverso 1, la Divisione federale della polizia è competente a decidere. Essa può inoltre autorizzare le rappresentanze svizzere a concedere di moto proprio altre prestazioni assistenziali (art. 14 cpv. 3), per esempio piccoli aiuti da conferire caso per caso e secondo direttive particolari. Conferendo ad una sola autorità il diritto di statuire sulle domande, si assicura la parità di trattamento di tutti i beneficiari dell'assistenza: ed è questo il principale scopo della legge. Non infirma questo principio il fatto che, in casi urgenti, si attribuisca alle rappresentanze svizzere la competenza ad accordare l'aiuto indispensabile, informandone la Divisione della polizia (art. 14 cpv. 2). Il tenore dell'articolo 15 non è fondamentalmente nuovo. Le associazioni svizzere di soccorso residenti all'estero sono già state chiamate di tanto in tanto ad assistere gli Svizzeri all'estero. Spetta alle rappresentanze svizzere decidere se e quando si debba far uso di tale possibilità. Le associazioni svizzere di soccorso sono nondimeno libere di prestare o negare il loro aiuto. Secondo l'articolo 16, spetta all'autorità competente secondo il diritto cantonale di collocare ed assistere gli Svizzeri all'estero indigenti e rimpatriati, anche se le spese sono a carico della Confederazione (art. 3). Quest'ultima non dispone del personale necessario per assumere questo compito. **Stando** all'ordinamento costituzionale, in Svizzera l'assistenza è inoltre di competenza cantonale. Su richiesta degli organi d'assistenza, i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono tenuti a prestare gratuitamente il loro aiuto per chiarire le condizioni e fornire le necessarie informazioni, per quanto la legge lo esiga (art. 17).

Capo 5: Contributi alimentari, restituzione

(Art. 18 a 20)

Questo capo regola l'esecuzione dell'obbligo di assistenza tra i parenti e della pensione alimentare, come pure l'obbligo di restituire le prestazioni assistenziali ricevute. Siccome una procedura intesa ad attuare all'estero l'obbligo di assistenza e di alimenti derivante dal diritto di famiglia è problematica secondo il diritto vigente, l'articolo 18 del disegno ne parla solo pro memoria. Nella prassi, la Divisione della polizia cercherà di intendersi in via bonale con il debitore circa l'ammontare del contributo ch'egli deve versare. In caso d'applicazione del diritto svizzero, le pretese si determineranno secondo le norme relative del Codice civile e la giurisprudenza. L'articolo 19 dispone quando e a quali condizioni debbano essere restituite le prestazioni assistenziali. I casi citati nei capoversi 1 a 5 rispondono alle esigenze d'una prassi moderna in materia assistenziale. La persona assistita sarà invitata a restituire le prestazioni ricevute quando la sua situazione economica sarà migliorata a tal punto da dover ritenere che il suo mantenimento e quello della sua famiglia sono convenientemente garantiti. Occorrerà in particolare lasciare agli interessati la possibilità di compensare certi bisogni ancora insoddisfatti e di contrarre le assicurazioni abituali. Il rimborso delle prestazioni assistenziali ricevute prima dell'età di 20 anni compiuti non è richiesto. Sono spese d'istruzione non soggette a restituzione anche quelle concesse dopo il 20° anno d'età a scopo di rieducazione sociale o professionale. Per contro, le prestazioni ottenute scientemente con dichiarazioni inesatte o incomplete devono essere restituite in ogni caso. Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni assistenziali di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovino arricchiti dall'eredità. La restituzione potrà essere cioè chiesta soltanto se la successione presenta un saldo attivo dopo il pagamento dei debiti nonchè delle spese di sepoltura o di trapasso ereditario, non incluso però il credito concesso a fini assistenziali. Circostanze particolari giustificanti una rinuncia parziale o totale alla ripetizione (art. 19 cpv. 5) potrebbero per esempio esistere quando l'erede tenuto alla restituzione vive lui stesso in condizioni modeste o quando il credito non supera un certo ammontare. Il termine di 10 anni, dopo il quale una prestazione non può più essere ripetuta (art. 20), non soffre eccezioni. Ogni assistenza si prescrive in 10 anni, eccetto che il credito sia stato stabilito contrattualmente o per decisione della Divisione della polizia.

Capo 6: Ricorso

(Art. 21)

L'articolo 21 regola il contenzioso. L'interessato può ricorrere contro le decisioni delle autorità d'assistenza, invocando la violazione d'una prescrizione determinata o l'inadeguatezza.

Sono competenti a statuire:

- sui ricorsi presentati contro le decisioni delle rappresentanze svizzere, la Divisione della polizia;
- sui ricorsi presentati contro le decisioni della Divisione della polizia, il Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- sui ricorsi di diritto amministrativo presentati contro le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia concernenti la revoca integrale o parziale di decisioni concernenti un vantaggio pecuniario come pure un rimborso di prestazioni pecuniarie pagate, il Tribunale federale.

Del rimanente s'applicano le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968. Quivi sono legittimati a ricorrere Cantoni e Comuni toccati dalla decisione impugnata e interessati al suo annullamento o alla sua modificazione; l'interesse però dev'esser degno di protezione (art. 48 della legge in parola).

Capo 7: Disposizioni transitorie e finali

(Art. 22 a 25)

L'articolo 22 contiene alcune disposizioni transitorie concernenti i casi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge. La Confederazione assumerà le spese d'assistenza a contare dall'entrata in vigore della legge. I soccorsi già concessi e pagati a questo momento saranno però ancora a carico dell'ente pubblico finora obbligato. Il decreto federale del 13 giugno 1957, citato nell'articolo 23 capoverso 1, è applicabile, come lo dice il suo titolo, agli Svizzeri all'estero e rimpatriati vittime della guerra dal 1939 al 1945. Tuttavia non può essere abrogato dalla nuova legge, perchè serve di base per il pagamento delle rendite e prestazioni complementari concesse agli Svizzeri all'estero vittime della seconda guerra mondiale. L'articolo 23 capoverso 2 autorizza il Consiglio federale ad emanare disposizioni speciali nel caso in cui gruppi importanti di Svizzeri all'estero si trovassero in situazione di bisogno in seguito a circostanze straordinarie (avvenimenti bellici, misure coercitive generali di carattere politico, ecc.) e fossero obbligati a rientrare in Svizzera. In simili casi il Consiglio federale potrebbe, per esempio, ordinare l'organizzazione di trasporti collettivi per il rimpatrio degli interessati e, per quanto concerne l'assunzione delle spese d'assistenza da parte della Confederazione, derogare ai termini menzionati nell'articolo 3 capoverso 1. Questa regolamentazione speciale comporterebbe però solo prestazioni assistenziali propriamente dette. L'articolo 24 incarica il Consiglio federale di eseguire la legge e di emanare le necessarie disposizioni esecutive. Secondo l'articolo 25, il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.

4 Ripercussioni finanziarie e personale

Difficile valutare in anticipo le ripercussioni finanziarie della legge. Secondo una statistica stabilita l'ultima volta nel 1965 dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'assistenza pubblica, le spese dei Cantoni per l'assistenza dei cittadini Svizzeri all'estero si sono elevate a 1,8 milioni di franchi annui. Per il 1971 si deve contare su una somma di circa 2,4 milioni di franchi. Di questa cifra, circa 1,2 milioni di franchi concernono i soccorsi versati a Svizzeri in Francia e in Germania, conformemente alle convenzioni d'assistenza in vigore. Queste spese sono deferite ai Cantoni. La Confederazione dovrebbe quindi pagare circa 1,2 milioni di franchi. A questa somma si devono aggiungere le spese da rimborsare ai Cantoni per la sistemazione di Svizzeri all'estero rimpatriati, secondo l'articolo 3 della legge. Queste spese non possono essere calcolate in anticipo ma si può ammettere ch'esse non supereranno i 200 000 franchi annui. L'assunzione da parte della Confederazione dell'assistenza degli Svizzeri all'estero richiederà un aumento dell'effettivo del personale di al massimo due collaboratori, semprechè le condizioni non mutino.

5 Costituzionalità

La legge si fonda sull'articolo 45^{bis} della Costituzione che autorizza la Confederazione, tenuto conto delle condizioni particolari degli Svizzeri all'estero, a dare le disposizioni necessarie atte a disciplinare i loro diritti e doveri, segnatamente in materia d'assistenza.

6 Osservazioni finali

Il disegno allegato di legge federale è il risultato di studi e discussioni approfonditi. Le sue grandi linee sono chiare e tengono conto delle richieste presentate a diverse riprese e da anni dalle organizzazioni di Svizzeri all'estero e dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'assistenza pubblica. Lo scopo essenziale della legge è la parità di trattamento degli Svizzeri all'estero indigenti e il processo di adeguamento della prassi. L'adozione d'una regolamentazione federale in materia d'assistenza apporterà un alliegerimento sul piano finanziario ai Cantoni. Per la Confederazione si tratterà per contro di compiti supplementari giustificabili nondimeno vista l'importanza dello scopo agognato e non altrimenti conseguibile. Accettando il nuovo articolo 45^{bis} della Costituzione federale, il popolo svizzero ha dimostrato la sua intenzione di rimediare agli inconvenienti dell'ordinamento attuale e di affidare alla Confederazione l'assistenza degli Svizzeri all'estero.

Visto quanto precede, ci pregiamo di raccomandarvi di accettare il disegno di legge allegato.

Gradite, onorevoli signori e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 6 settembre 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

Celio

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

(Disegno)

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero

(Del)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 45^{bis} della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 1972¹⁾,

decreta:

Capo 1: Campo d'applicazione

Art. 1

In genere

¹ La Confederazione concede, nell'ambito della presente legge, prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero che si trovano nel bisogno.

² Le spese che un altro Stato può ripetere alla Svizzera in base ad una convenzione d'assistenza sono a carico dell'ente pubblico competente del Cantone d'origine.

Art. 2

Definizione di Svizzero all'estero

Sono Svizzeri all'estero a tenore della presente legge i cittadini svizzeri domiciliati all'estero o ivi residenti da più di 3 mesi.

Art. 3

Assistenza in caso di rimpatrio

¹ Se Svizzeri all'estero risieduti all'estero durante almeno 3 anni devono essere assistiti dopo il loro ritorno in Svizzera, la Confederazione ne assume le spese per 3 mesi al massimo a contare dalla data del ritorno. Le prestazioni assistenziali sono rette in questo caso dalle disposizioni del Cantone di residenza.

¹⁾ FF 1972 II 305

² Questa disposizione non si applica alle persone che, al momento del ritorno in Svizzera, erano assistite a spese di un Cantone.

Art. 4

Misure preventive

¹ La Confederazione può, in casi speciali, prendere o appoggiare provvedimenti atti a proteggere gli Svizzeri all'estero da un'indigenza imminente.

² Essa può sostenere le organizzazioni che vengono in aiuto degli Svizzeri all'estero e, in particolare, prestar loro contributi.

Capo 2: Diritto all'assistenza

Art. 5

Principio

Prestazioni assistenziali sono concesse soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato di residenza.

Art. 6

Doppi cittadini

I doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non sono di regola assistiti.

Art. 7

Motivi di esclusione

L'assistenza può essere negata o soppressa se il richiedente:

- a. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri;
- b. ottiene o tenta di ottenere prestazioni assistenziali facendo scientemente dichiarazioni inesatte o incomplete;
- c. si rifiuta di informare gli organi assistenziali sulla sua situazione personale o di autorizzarli ad assumere informazioni;
- d. non adempie le condizioni o gli oneri impostigli, non notifica le modificazioni essenziali della sua situazione o non fa manifestamente quanto si potrebbe pretendere da lui per migliorarla;
- e. impiega abusivamente le prestazioni assistenziali.

Capo 3: Prestazioni assistenziali

Art. 8

Genere e entità

¹ Genere e entità dell'assistenza sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato di residenza, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero ch'ivi risiede.

² Fermo questo principio, un aiuto supplementare può essere concesso agli Svizzeri all'estero che ricevono prestazioni assistenziali dallo Stato di residenza.

Art. 9

Condizioni e oneri

Le prestazioni assistenziali possono essere vincolate a condizioni e oneri.

Art. 10

Cessione e costituzione in pegno

Gli aiuti promessi non possono essere nè ceduti nè costituiti in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

Art. 11

Rimpatrio

¹ La persona indigente può essere invitata a rimpatriare in Svizzera se ciò sia nel suo vero interesse o in quello della sua famiglia. In questo caso, la Confederazione assume le spese di rimpatrio in luogo dell'ulteriore assistenza all'estero.

² La Confederazione può assumere le spese di rimpatrio anche se l'indigente decide spontaneamente di rimpatriare.

Art. 12

Spese di sepoltura

La Confederazione può assumere le spese per una conveniente sepoltura degli Svizzeri all'estero indigenti deceduti fuori della Svizzera, in quanto non vi provvedano i parenti o lo Stato di residenza.

Capo 4: Prescrizioni procedurali

Art. 13

Richiesta

¹ Chiunque, all'estero, chiede una prestazione assistenziale della Confederazione deve rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera dalla quale dipende.

² La rappresentanza svizzera esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e proposta, alla Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Divisione della polizia).

Art. 14

Decisione

¹ La Divisione della polizia decide sulle richieste sottoposte e si fa garante dell'aiuto che accorda.

² In casi urgenti, la rappresentanza svizzera concede l'aiuto indispensabile per far fronte alle prime necessità; essa ne informa la Divisione della polizia.

³ La Divisione della polizia può inoltre autorizzare le rappresentanze svizzere a concedere di moto proprio altre prestazioni assistenziali.

⁴ Le decisioni negative devono essere motivate per scritto e indicare i rimedi giuridici.

Art. 15

Collaborazione delle società assistenziali

Le rappresentanze svizzere possono chiedere la collaborazione delle società svizzere assistenziali all'estero.

Art. 16

Assistenza dopo il rimpatrio

Spetta all'autorità competente secondo il diritto cantonale di collocare ed assistere gli Svizzeri all'estero indigenti e rimpatriati, anche se le spese sono a carico della Confederazione.

Art. 17

Collaborazione amministrativa

I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono tenuti a collaborare gratuitamente al chiarimento dei casi.

Capo 5: Contributi alimentari; restituzione

Art. 18

Obbligo di assistenza e alimenti

Rimane riservata l'azione d'esecuzione di un eventuale obbligo di assistenza o di alimenti derivante dal diritto di famiglia.

Art. 19

Restituzione

¹ Le prestazioni assistenziali devono essere restituite se l'assistito non ha più bisogno d'aiuto e un adeguato sostentamento sembri sufficientemente garantito per lui e la sua famiglia.

² Non devono essere restituite le prestazioni assistenziali ricevute prima del compimento del 20° anno d'età, o da questo momento in poi a titolo d'aiuto all'istruzione.

³ Chiunque ha ottenuto per sè o per altri prestazioni assistenziali dando scientemente indicazioni inesatte o incomplete è tenuto in tutti i casi alla restituzione.

⁴ Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni assistenziali di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovano arricchiti dall'eredità.

⁵ La Divisione della polizia decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, essa può rinunciare interamente o parzialmente alla ripetizione.

Art. 20

Termini e crediti senza interessi

Una prestazione assistenziale non può più essere ripetuta 10 anni dopo che è stata concessa, salvo che il credito sia stato stabilito contrattualmente o per decisione della Divisione della polizia. I crediti derivanti dall'obbligo alla restituzione non fruttano interessi.

Capo 6: Ricorso

Art. 21

Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso alla Divisione della polizia, contro quelle della Divisione della polizia il ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia; quest'ultimo decide definitivamente semprechè non sia ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Capo 7: Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

Disposizioni transitorie

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la Confederazione si incarica dei casi d'assistenza pendenti, con riserva dell'articolo 1 capoverso 2.

² Le disposizioni e le garanzie date in precedenza e ancora valide restano in vigore; esse saranno tuttavia adattate al più presto possibile alla presente legge.

³ Le prestazioni assistenziali già concesse al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono a carico dell'ente pubblico che ne era allora tenuto.

Art. 23

Aiuto straordinario

¹ La presente legge non pregiudica le disposizioni del decreto federale del 13 giugno 1957 ¹⁾ concernente un aiuto straordinario agli Svizzeri all'estero e rimpatriati vittime della guerra dal 1939 al 1945.

² Se importanti gruppi di Svizzeri all'estero si trovano in situazione di disagio in seguito a circostanze straordinarie, il Consiglio federale può derogare ai termini indicati nell'articolo 3 capoverso 1.

Art. 24

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 25

Disposizione finale

¹ La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.

¹⁾ RU 1957 1005 - 852.1